

rimettendo le nozze ad età più matura ⁽¹⁾, i figli, toccata l'età maggiore, sono liberi di rifiutare qualsiasi vincolo coercitivo ⁽²⁾. L'impegno intempestivo non può valere come impedimento canonico alle nozze, ma la volontà paterna ha altri argomenti per intimorire le figlie e destinarle alle tristezze del chiostro od obbligarle a nozze repugnanti. Per legare una volontà, o per punire una disobbedienza, l'autorità paterna si faceva sentire perfino oltre la tomba. Ed ecco il padre diseredare la figlia perchè, essendo maggiorenni, rifiuta di accettare un legittimo consorte, propositole o quasi impostole dai suoi, preferendo una irregolare e scandalosa unione di concubinato che la induce alla prostituzione ⁽³⁾; ovvero limitarne i diritti sull'asse ereditario, quand'essa abbia disposto di sè stessa, senza il consenso dei genitori o dei parenti ⁽⁴⁾. Ciò non sopprime la libertà consensuale che la dottrina canonica e la pratica ecclesiastica hanno sanzionato; e l'im-



Disegno del Grevembroch.

pero del sentimento religioso, che inibisce ogni atto di ribellione ai sacri dettami della Chiesa, frena gl'impulsi di sdegno che la creduta offesa alla dignità familiare eccita nel severo custode di questa. Un figlio inumano, immemore del sacro vincolo del sangue, sordo alla voce affettuosa del padre, ha perseguitato costui con ogni più nera nequizia, accusandolo perfino ai signori di notte d'aver ucciso la madre ⁽⁵⁾. Il padre perdona le offese ricevute e rifiuta di castigare il figlio indegno, *per no voler vegnire a le spade con lui*, ma soffre di malanimo che la quiete del domestico lare sia turbata dalla presenza di una mala femmina. Per l'onore degli altri suoi figli, non vuole che la *femina o moglie* di quello sciagurato, ben degna soltanto di lui, sia condotta ad insozzare la

(1) Cfr. il documento del gennaio 1154 pubblicato dal BESTA, *Le leggi civili* cit., pag. 77, n. 3.

(2) « ...Unde insuper obligavit Frugerus, si idem Rolandinus occasione forte etatis ab eodem Restella divorcium fecerit, « ut sexaginta libras veronensium denariorum dare deberet nec ante congruam etatem cum ea coire deberet », E. BESTA, *Le leggi civili* cit., pag. 78.

(3) Fra le cause di diseredazione la *Ratio de lege romana*, pubblicata dal PITZORNO (op. cit.), al c. 35, pag. 134, annovera la seguente: « Filia si fuerit maior XXV annorum et pater vult ei dare maritum qualem decet et ipsa non vult accipere, sed « ducit malam vitam cum alio homine ». In tal caso però la causa fondamentale della diseredazione non va ricercata nel fatto del rifiuto all'autorità paterna (cfr. E. BESTA, *Le leggi civili* cit., pag. 76), ma nella persistenza della figlia in uno stato di indegnità, in una unione illegittima e colpevole.

(4) Giovanni Michiel istituisce erede il fratello con patto di dare alla figlia l. 100; « tali vero ordine, quod si illa maritata « fuerit sine suo et suorum parentum consensu, tunc nihil sibi dare deberet de superscriptis quingentis libris veronensibus ». (Manimorte, S. Zaccaria, B. 25, marzo 1177, cit. dal BESTA, pag. 77).

(5) Si veggia il testamento di Giovanni Dequillo (1344, 26 ottobre), qui richiamato, in CECCHETTI, *La donna nel medioevo a Venezia* cit., in « Arch. Ven. », t. XXXI, pag. 319.